



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

TAR Lombardia – Brescia, sez. II, 12.04.2024 n. 304 – accertamento di compatibilità paesaggistica

Immobile realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, previo conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo edilizio. L'amministrazione ha successivamente accertato l'esistenza di alcune difformità di quanto eseguito rispetto al progetto assentito e ne ha ordinato la riduzione in pristino con ordinanza di demolizione non impugnata.

Successivamente la ricorrente ha presentato istanza di sanatoria edilizia e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ma l'amministrazione ha accertato che le difformità realizzate sono ben maggiori rispetto a quelle oggetto dell'istanza di sanatoria della ricorrente.

Di conseguenza l'amministrazione ha ritenuto che i pareri favorevoli della commissione paesaggio (in modo espresso) e della Soprintendenza (in modo tacito) non possano rilevare per il rilascio della sanatoria richiesta, essendosi entrambi pronunciati su interventi parziali e limitati, e non sull'intero intervento considerato nella sua globalità.

Il TAR ha osservato, oltretutto, che sull'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica non si è in realtà formato alcun silenzio-assenso.

Il silenzio delle autorità statali preposte alla tutela del vincolo paesaggistico, infatti, anche nell'ambito di apposita conferenza di servizi, non ha valore di assenso.

Il meccanismo del silenzio assenso di cui all'art. 17 bis legge 241/1990 opera solo in senso orizzontale, ossia tra amministrazioni, in relazione a procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata (ossia, una fase decisoria in cui la decisione finale necessita di una condivisione tra enti in genere preposti alla tutela di interessi pubblici differenziati).

L'art. 167, comma 5, decr. legisl. 42/2004 non prevede uno schema di provvedimento formato dall'amministrazione procedente su cui l'amministrazione interpellata è chiamata a statuire, con la conseguenza che il silenzio assenso si verrebbe a formare sulla stessa istanza di parte trasmessa dall'amministrazione procedente all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, e dunque nell'ambito di un rapporto verticale.

Le medesime considerazioni vanno fatte nei casi in cui l'autorizzazione paesaggistica debba essere acquisita in seno a una conferenza di servizi.

Da un lato, infatti, non possono essere ammesse forme di semplificazione procedimentale che limitino o frustrino le fondamentali esigenze di tutela del paesaggio che trova la propria fonte primaria nella Costituzione, dall'altro il parere della Soprintendenza, diretta espressione delle competenze tecniche altamente specialistiche di cui essa è dotata, deve inerire in modo circostanziato al caso di specie.

In ogni caso il TAR Brescia ha rilevato che, in assenza di un accertamento di compatibilità paesaggistica esteso all'intero intervento abusivo realizzato dalla ricorrente, l'amministrazione non può accertare la conformità edilizia di alcuni dei manufatti e rilasciare il permesso di costruire in sanatoria. La sanatoria di opere abusive, infatti, non è frazionabile dovendo gli abusi valutarsi unitariamente nella loro globalità.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_bs&nrg=202000611&nomeFile=20240030401.html&subDir=Provvedimenti